

Pubblicato il 26/05/2023

N. 02700/2023 REG.PROV.CAU.  
N. 10741/2022 REG.RIC.  
N. 13966/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10741 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Università degli Studi del Molise - Unimol -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

*contro*

Agenzia per la Coesione Territoriale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;

*nei confronti*

della Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio D'Antonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia;

della L.U.I.S.S. – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli. in persona del Rettore legale rappr.p.t. non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 13966 del 2022, proposto da Università degli Studi del Molise - Unimol -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

*contro*

Agenzia per la Coesione Territoriale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

della L.U.I.S.S. - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

quanto al ricorso n. 10741 del 2022:

1. del Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 214 del 27/06/2022 recante l'approvazione della graduatoria finale di cui all' "Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno", nella parte in cui ammette a finanziamento il progetto presentato dalla ricorrente Università per complessivi €. 14.000.000/00, anziché per €. 28.000.000/00, come richiesto dalla medesima Università ricorrente con la domanda di candidatura;

2. del Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215 del 27/06/2022 di assegnazione del contributo ai beneficiari di cui all'Avviso Pubblico sub 1, nella parte in cui ammette a finanziamento il progetto presentato dalla ricorrente Università per complessivi €. 14.000.000/00 anziché per €. 28.000.000/00, come richiesto dalla medesima ricorrente con la domanda di candidatura;

3. della nota pec del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 28/6/2022 e della allegata "Convenzione per la concessione della Sovvenzione" nella parte in cui ammette a finanziamento il progetto presentato dalla ricorrente Università per complessivi €. 14.000.000/00 anziché per €. 28.000.000/00 come richiesto dalla medesima ricorrente con domanda di candidatura;

4. delle note pec del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 14/7/2022 e del 25/7/2022 volte a confermare i provvedimenti sub 1, 2 e 3;

5. di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, connesso, collegato o conseguente, anche non conosciuto comunque lesivo dell'interesse della ricorrente;

quanto al ricorso n. 13966 del 2022:

#### PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

1. del Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 265 del 5/08/2022 notificato a mezzo pec l'8/8/2022 nella parte in cui revoca il finanziamento al progetto presentato dalla ricorrente Università per complessivi €. 14.000.000/00, come assegnati con Decreto n. 215 del 27/06/2022 nell'ambito dell'"Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno",

2. di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, connesso, collegato o conseguente, anche non conosciuto comunque lesivo dell'interesse della ricorrente;

nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti:

#### PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

1. del Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 68/2023 del 29/03/2023 – prot. n. 9342 del 29.3.2023 recante l'annullamento in autotutela del Decreto della medesima Agenzia di Coesione Territoriale n. 26 del 23/01/2023 con il quale era stato disposto il ritiro/annullamento in autotutela dei Decreti della medesima Agenzia nn. 214/2022, 215/2022, 265/2022;

2. della nota della dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. n. 6228 del 8/3/2023, recante la comunicazione di avvio del procedimento concluso con il provvedimento sub 1;

3. dei Decreti del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale nn. 214/2022, 215/2022, 265/2022, già impugnati dalla ricorrente Università con i ricorsi riuniti TAR LAZIO Roma NN.R.G. 10741/2022 e 13966/2022, recanti la decurtazione e la definitiva revoca del finanziamento concesso alla UNIMOL nell'ambito dell' "Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno";

4. di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, connesso, collegato o conseguente, anche non conosciuto comunque lesivo dell'interesse della ricorrente, come citati nel provvedimento sub 1, ivi comprese le note istruttorie e i pareri acquisiti nel suddetto procedimento e posti a fondamento del provvedimento sub 1;

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la causa debba essere definita in tempi rapidi, tenuto conto del cronoprogramma per l'attuazione delle misure finanziate con il PNC;

Ritenuto, pertanto, di dover anticipare al 4 luglio 2023 la data dell'udienza per la trattazione di merito del ricorso, già fissata per il 3 ottobre 2023;

Ritenuto di dover procedere alla integrazione del contraddittorio anche per quanto concerne i motivi aggiunti, autorizzando parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami nei confronti dei numerosi controinteressati, mediante la richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Agenzia di un sunto del ricorso e degli atti impugnati, da eseguirsi nel termine perentorio di giorni 10 dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso, con deposito della prova della pubblicazione entro il termine di 5 giorni decorrente dalla pubblicazione stessa;

Ritenuto, infine, di dover compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare, valutate le circostanze del caso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nelle modalità e nei termini in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito della causa, l'udienza pubblica del 4 luglio 2023.

Compensa le spese della fase processuale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

Dalila Satullo, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Antonio Andolfi**

**IL PRESIDENTE**  
**Pierina Biancofiore**

IL SEGRETARIO

## **ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L.n. 221/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito nella L.n. 114/2014, io sottoscritto Avvocato Andrea Abbamonte (C.F. BBM NDR 62D18 F839S), nella qualità e con domicilio indicati in atti, con studio in Roma alla Via degli Avignonesi n. 5, attesto che la presente copia dell'ordinanza resa dal TAR Lazio – Roma – Sez. IV bis, in data 26.05.2023 nei giudizi recanti NN.RR.GG. 10741/2022 e 13966/2022 è conforme all'originale informatico presente nei fascicoli informatici dal quale è stata estratta.

Roma, 29.05.2023

Avv. Andrea Abbamonte

